

Tajana Marco
commercialista
revisore contabile

Barlocco Marco
commercialista
revisore contabile

Galluccio Francesco
commercialista
revisore contabile

20025 Legnano (MI)
Via XX Settembre, 34

20122 Milano
Viale Bianca Maria, 3

Tel 0331595613
Fax 0331595713
studio@tbgstudio.it

CF 10168770963
PI 10168770963



Gentile cliente,

con la presente desideriamo informarLa che, è stato **finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 34 del 19.5.2020** meglio noto come (D.L. Rilancio) che contiene una **serie di misure tese a favorire il rilancio dell'economia e offrire un sostegno concreto a lavoratori e famiglie in difficoltà**. Su tutte si segnala **l'introduzione delle seguenti misure:**

- i) contributo a fondo perduto per imprese e professionisti** (non iscritti a casse private);
- ii) credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo;**
- iii) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;**
- iv) proroga del termine di consegna beni che possono fruire del super ammortamento 2019;**
- v) credito d'imposta potenziato per interventi di riqualificazione energetica, antisismici e di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici;**
- vi) bonus vacanze;**
- vii) reddito di emergenza.**

Di seguito un primo commento delle principali misure introdotte, fermo restando che le suddette novità saranno meglio approfondite nel contesto di successive informative in corso di programmazione.

1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

L'art. 25 del DL "Rilancio" prevede un **contributo a fondo perduto per imprese** (anche agricole) e **professionisti** in presenza di un calo del fatturato/corrispettivi, **che verrà erogato previa presentazione di istanza telematica all'Agenzia delle Entrate**, autocertificando la sussistenza dei requisiti previsti.

Il contributo **in esame non spetta**, in ogni caso:

- ai **soggetti la cui attività risulti cessata** alla data di presentazione dell'istanza;
- agli **enti pubblici**;
- ai **professionisti ordinistici**, ossia **iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria** di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103".

Il contributo spetta a condizione che **il contribuente non abbia diritto alla percezione delle seguenti indennità previste dal DL 18/2020**, vale a dire:

- **l'indennità** di cui all'art. 27 del decreto **riservata ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020**, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo **iscritti alla Gestione separata INPS**;
- **l'indennità** di cui all'art. 38, **riservata ai lavoratori dello spettacolo**.

OSSERVA

Il D.L. rilancio non cita tra i soggetti esclusi i percettori dell'indennità di cui all'art. 28 del DL 18/2020, ossia **gli artigiani e commercianti che hanno beneficiato dell'indennità di 600 euro** nel mese di marzo (e che continueranno a beneficiarne nel mese di aprile), i quali **potranno accedere anche al contributo in questione**.

Condizione per accedere al contributo è che **nel mese di aprile 2020 si sia verificato un ammontare di fatturato** e dei corrispettivi **inferiore ai 2/3 rispetto a quello del mese di aprile 2019**.

OSSERVA

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal mese di gennaio 2019 il **contributo spetta comunque, a prescindere dal requisito di cui sopra**.

In presenza della richiamata riduzione del fatturato, il **contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato** e dei **corrispettivi del**

mese di aprile 2019 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020.

Tale percentuale è così determinata:

- **20%** per i **soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti solari);
- **15%** per i **soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro** nel periodo d'imposta di cui sopra;
- **10%** per i **soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro** nello stesso periodo d'imposta di cui sopra.

In ogni caso, l'ammontare del contributo è riconosciuto per un importo non inferiore:

- a **1.000 euro per le persone fisiche;**
- a **2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.**

OSSERVA

Nel caso di soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2019, potrebbe mancare il parametro di riferimento per il conteggio del contributo se l'attività è iniziata dopo aprile. In questo caso, **spetterebbe l'agevolazione base**, fermo restando che **se nel mese di aprile è possibile invece registrare un calo di fatturato rispetto al 2019, dovrebbero applicarsi le regole ordinarie.**

È bene precisare che **il contributo** in esame **non concorre:**

- alla **formazione della base imponibile** delle imposte sui redditi e;
- non concorre alla **formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.**

2. CREDITO DI IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO

Il D.L. Rilancio ha previsto **un nuovo credito d'imposta per imprese, professionisti ed enti non commerciali, sui canoni di locazione** degli immobili **ad uso non abitativo destinati:**

- allo **svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico;**
- **all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;**

OSSERVA

Il credito d'imposta non spetta a tutti i soggetti indistintamente, ma è riservato esclusivamente ai **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. rilancio (ossia 2019 per i soggetti solari). **Le "strutture alberghiere e agrituristiche" possono, invece, beneficiare dell'agevolazione indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.**

→ allo **svolgimento dell'attività istituzionale per gli enti non commerciali.**

Il credito d'imposta è **commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020** con riferimento a ciascuno dei **mesi di marzo, aprile e maggio** e per le strutture turistico ricettive **con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno**

Il credito d'imposta in esame è **pari:**

- **al 60% dell'ammontare mensile dei canoni di locazione**, leasing o di concessione dei suddetti immobili ad uso non abitativo ovvero;
- **al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse** o di **affitto d'azienda comprensivi di almeno un immobile** ad uso non abitativo.

Il credito d'imposta in commento:

- è **utilizzabile nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- **può essere utilizzato in compensazione** (con altre imposte e contributi), successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni;

OSSERVA

In alternativa all'utilizzo diretto, i **beneficiari del credito possono optare per la cessione**, anche parziale, **del credito d'imposta ad altri soggetti**, compresi **istituti di credito e altri intermediari finanziari.**

- **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
- **non è cumulabile** con l'analogo credito botteghe e negozi in relazione alle medesime spese.

Un **riepilogo del nuovo bonus affitto** con la distinzione delle **categorie di beneficiari.**

Bonus affitto, tipologia	Ambito di applicazione	Destinatari	Requisiti
Credito di imposta del 60%	Canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo	esercenti attività d'impresa, arte o professione	ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro e diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto all'anno precedente
Credito di imposta del 60%	Canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale	enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti	-
Credito di imposta del 30%	Contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo	esercenti attività d'impresa, arte o professione	diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto all'anno precedente
Credito di imposta del 30% o del 60%	Canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo o Contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda	soggetti che gestiscono strutture alberghiere	Indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente

3. CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Il D.L. "Rilancio" introduce un **nuovo credito d'imposta del 60% per le spese sostenute nel 2020**, fino a un massimo di 80.000,00 euro, dai:

- **soggetti esercenti attività d'impresa**, arte o professione **in luoghi aperti al pubblico** indicati nell'allegato 1 del D.L. rilancio (es. bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema)
- **associazioni, fondazioni e agli altri enti privati** compresi gli enti del terzo settore;

Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione **agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento** contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per:

- il **rifacimento di spogliatoi e mense**;
- la **realizzazione di spazi medici**;
- **ingressi e spazi comuni**;
- l'acquisto di **arredi di sicurezza**.

L'agevolazione spetta altresì in relazione agli investimenti di carattere innovativo, quali **lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie** necessarie allo **svolgimento dell'attività lavorativa** e per l'acquisto di apparecchiature **per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti**.

Viene espressamente previsto che **la disposizione in esame si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni** previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*".

4. INDENNITÀ A FAVORE DI LAVORATORI AUTONOMI E IMPRENDITORI

Il DL "Rilancio" prevede che **le diverse indennità previste dal DL 18/2020 per marzo**, erogate da INPS, enti previdenziali privati oppure dalla società Sport e Salute spa, **sono estese anche al mese di aprile 2020**.

Sono anche **modificati alcuni presupposti per beneficiare di tali misure di sostegno** (ad esempio, viene prevista la generale cumulabilità delle stesse con l'assegno ordinario di invalidità erogato dall'INPS).

Indennità mese aprile

Per il mese di aprile 2020, **l'indennità è riconosciuta nella misura di 600,00 euro** in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie:

- ✓ **lavoratori autonomi e collaboratori coordinati** e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS;
- ✓ lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell'INPS, **per artigiani, commercianti, coltivatori diretti**, mezzadri e coloni;
- ✓ lavoratori autonomi **iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria**;
- ✓ lavoratori **dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo** e degli stabilimenti termali;
- ✓ lavoratori iscritti al **Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo**;
- ✓ **lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo** e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio;
- ✓ **collaboratori sportivi**.

OSSERVA

Per i soggetti che hanno già ricevuto dall'INPS l'indennità relativa al mese di marzo 2020, **quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda.**

Indennità mese maggio

Per il mese di **maggio 2020 l'indennità è erogata solo ad alcune delle categorie** sopra indicate e con importi variabili.

L'indennità ammonta a 1.000,00 euro per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni:

- ✓ **collaboratori coordinati** e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che **abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020**;
- ✓ **lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS** che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, **rispetto al reddito del secondo bimestre 2019** (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);

- ✓ **lavoratori dipendenti** (anche in somministrazione) **del settore del turismo e degli stabilimenti balneari** che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020.

OSSERVA

Per le altre categorie, a maggio **l'indennità è replicata in 600,00 euro**, con la sola eccezione degli **operai agricoli a tempo determinato e degli iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO** ai quali, per tale mese, **non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale**.

Indennità lavoratori domestici

È istituita una **nuova indennità per i lavoratori domestici, nella misura di 500,00 euro**, per ciascun mese di aprile e maggio.

L'indennità, erogata dall'INPS previa istanza, spetta **se il soggetto è titolare**, alla data del 23.2.2020, di **uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali**; inoltre, il lavoratore non deve essere convivente con il datore di lavoro.

5. ESONERO PAGAMENTO SALDO IRAP 2019 E PRIMA RATA ACCONTO IRAP 2020

L'art. 24 del DL "Rilancio" prevede, a favore di imprese e lavoratori autonomi, **l'esclusione dal versamento:**

- **del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019** (2019, per i "solari"), fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo d'imposta;
- **della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo** (2020, per i "solari").

L'**agevolazione** compete **indipendentemente dall'andamento del fatturato** e dei **corrispettivi del 2020** ed è applicabile alle **imprese e a lavoratori autonomi che**, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL (vale a dire, nel 2019, per i soggetti "solari"), **hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro**.

OSSERVA

Viene espressamente previsto che **la disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni** previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)

1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Restano **in ogni caso tenuti al versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020** secondo le consuete modalità, **in quanto espressamente esclusi dal beneficio**:

- **gli intermediari finanziari**, le **società di partecipazione finanziaria e non finanziaria** ("vecchie" holding industriali), come definiti dall'art. 162-bis del TUIR;
- le **imprese di assicurazione** (di cui all'art. 7 del DLgs. 446/97);
- le **Amministrazioni Pubbliche** (di cui all'art. 10-bis del DLgs. 446/97).

L'articolo 126 del D.L. rilancio prevede lo slittamento dei **termini di versamento al prossimo 16 settembre 2020**, ma solamente in presenza delle condizioni **già dettate in precedenza dagli articoli 61 e 62 D.L. 18/2020** (Decreto "Cura Italia") e **dall'articolo 18 D.L. 23/2020** (Decreto "liquidità"). In particolare, viene sostanzialmente **unificato e differito al 16.9.2020 il termine per effettuare**, in un'unica soluzione, i **versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi** in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. In alternativa, il **versamento può avvenire in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020**. In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi.

6. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI IN SCADENZA NEL MESE DI MAGGIO

Versamenti sospesi	Vecchio termine di effettuazione	Nuovo termine di effettuazione
Versamenti scadenti nei mesi di marzo e aprile 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, nonché versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020, da parte dei soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza (es. soggetti che operano nel turismo, nella ristorazione, nell'attività sportiva, nell'intrattenimento, nelle attività culturali, nei servizi di assistenza, nei trasporti, ecc.).	31.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020	16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nel mese di marzo 2020 relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi	31.5.2020	16.9.2020

<p>previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti "solari").</p>	<p>in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020</p>	<p>in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020</p>
<p>Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 50 milioni di euro) o di almeno il 50% (soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.</p>	<p>30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020</p>	<p>16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020</p>
<p>Versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020, da parte dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.</p>	<p>31.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020</p>	<p>16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020</p>
<p>Versamenti IVA scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, da parte dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.</p>	<p>30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020</p>	<p>16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020</p>

<p>Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione a partire dall’1.4.2019.</p>	<p>30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020</p>	<p>16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020</p>
<p>Versamenti scadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche.</p>	<p>30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020</p>	<p>16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020</p>
<p>Versamenti scadenti nel mese di giugno 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche.</p>	<p>-</p>	<p>16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020</p>
<p>Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’im-presa.</p>	<p>30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020</p>	<p>16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020</p>
<p>Versamenti fiscali scadenti tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020 nei confronti dei soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa</p>	<p>31.5.2020</p>	<p>16.9.2020</p>

nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo'.	in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020	in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL scadenti tra il 23.2.2020 e il 30.4.2020 nei confronti dei soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo'.	1.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo	16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020

7. VERSAMENTI DERIVANTI DA PACE FISCALE EX DL 119/2018

L'art. 149 del DL 19.5.2020 n. 34 ha previsto che i **versamenti derivanti da definizione degli accertamenti/adesioni/inviti al contraddittorio**, delle liti pendenti, **delle SSD e ASD**, nonché dei verbali di constatazione di cui al DL 119/2018 **che scadono dal 9.3.2020 al 31.5.2020**, possano avvenire **entro il 16.9.2020 senza aggravio di sanzioni e interessi**.

Tali somme **possono essere pagate in 4 rate mensili di pari importo**.

OSSERVA

Le rate inerenti agli istituti indicati che scadono in momenti diversi, ad esempio il 31.8.2020, **non vengono invece posticipate**.

8. PROROGA DELLA MORATORIA DELLE SANZIONI E RINVIO LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Il D.L. "Rilancio" contiene **alcune misure di semplificazione anche in tema di trasmissione telematica dei corrispettivi**. In particolare, tenendo conto delle difficoltà sorte nella distribuzione e attivazione dei registratori telematici a causa dell'emergenza epidemiologica, **il decreto:**

→ proroga di **sei mesi la moratoria delle sanzioni** prevista dall'art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015 per gli esercenti con volume d'affari non superiore a 400.000,00 euro, i quali, pertanto, potranno continuare a trasmettere i dati dei corrispettivi con cadenza mensile per le

operazioni effettuate fino al 31.12.2020 (ferma restando la necessità di certificare le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale e di annotare i corrispettivi sul relativo registro);

- **rinvia dall'1.7.2020 all'1.1.2021 il termine a partire dal quale i registratori telematici utilizzati dagli esercenti del settore sanitario** (farmacie, parafarmacie, ottici) **dovranno essere adeguati per consentire la trasmissione dei corrispettivi giornalieri** esclusivamente al Sistema Tessera sanitaria (art. 2 co. 6-quater del DLgs. 127/2015);
- **posticipa dall'1.7.2020 all'1.1.2021 l'avvio della lotteria degli scontrini** (art. 1 co. 540 della L. 232/2016).

9. PROROGA TERMINE CONSEGNA BENI CHE POSSONO FRUIRE DEL SUPER AMMORTAMENTO 2019

Il D.L. rilancio proroga **dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine "lungo" per poter effettuare l'investimento al fine di fruire del super-ammortamento 2019**, risolvendo così le problematiche legate all'emergenza epidemiologica. Ricordiamo, infatti, che ai sensi dell'art. 1 del DL 34/2019, per fruire dei super-ammortamenti, i soggetti titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni **avrebbero dovuto effettuare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019**, o comunque **entro il termine "lungo" del 30 giugno 2020** a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

OSSERVA

Conseguentemente, a **fronte della proroga del termine introdotta dal D.L. Rilancio**, qualora entro il 31 dicembre 2019 sia stata effettuata la c.d. "prenotazione" (attraverso l'accettazione dell'ordine e il pagamento dell'acconto minimo del 20%), per poter beneficiare dell'ultima versione dei super-ammortamenti di cui al citato art. 1 del DL 34/2019 (maggiorazione del 30%, con un tetto massimo agli investimenti in misura pari a 2,5 milioni di euro) non è più necessario che **l'investimento** sia effettuato entro il 30 giugno 2020, ma lo stesso **dovrà essere effettuato entro fine anno**, essendo stato spostato il termine "lungo" al 31 dicembre 2020.

10. PROROGA RIDETERMINAZIONE COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E DEI TERRENI

Il DL "rilancio" introduce una **nuova proroga della possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni** (agricoli e edificabili), suscettibili di

produrre plusvalenze ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. da a) a c-bis) del TUIR, allorché tali beni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per avvalersi della nuova rivalutazione, **sarà necessario possedere il terreno o la partecipazione alla data dell'1.7.2020**, mentre **entro il successivo 30.9.2020**, occorrerà:

- la **redazione e il giuramento di un'apposita perizia di stima**, da parte di un soggetto abilitato;
- **procedere con il versamento in autoliquidazione di un'imposta sostitutiva** sul valore periziato, da parte del contribuente.

Si osserva, infine, che **il D.L. rilancio conferma l'aliquota unica dell'imposta sostitutiva dell'11%**:

- sia per la rideterminazione del costo fiscale delle **partecipazioni non quotate**;
- sia per la rideterminazione del costo fiscale dei **terreni (agricoli o edificabili)**.

11. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ANTISISMICI E DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E DI COLONNINE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI

Il DL "Rilancio" prevede la **detrazione del 110% delle spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021** per:

- specifici **interventi di riqualificazione energetica**;
- interventi di riduzione del rischio sismico;
- **installazione di impianti fotovoltaici**;
- installazione di **colonnine per la ricarica di veicoli elettrici**.

La detrazione del 110%, inoltre:

- ✓ **deve essere ripartita in 5 rate di pari importo**;
- ✓ si applica **soltanto agli interventi effettuati dai condomini**, nonché, **sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale**, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

L'aliquota del 110% non spetta **se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale**.

Viene prevista, inoltre, la **possibilità di optare per la cessione o lo sconto in fattura** dell'importo corrispondente alla detrazione per:

- **tutti gli interventi agevolati** per i quali **viene innalzata la detrazione al 110%**;

- gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR;
- tutti gli **interventi di riqualificazione energetica** degli edifici previsti dall'art. 14 del DL 63/2013;
- **adozione di misure antisismiche** di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. 63/2013;
- **recupero o restauro della facciata** degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna di cui all'articolo 1, comma 219, Legge 160/2019;
- **installazione di impianti fotovoltaici** di cui all'articolo 16-bis, co. 1, lett. h) del DPR 917/1986;
- **installazione di colonnine per la ricarica** dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16 ter del D.L. 63/2013;

OSSERVA

In caso di opzione per la trasformazione delle detrazioni in credito d'imposta, il contribuente potrà utilizzare lo stesso in compensazione (con altri tributi e contributi) sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta **deve essere usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali** con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, con la precisazione però che la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno **non potrà essere fruita negli anni successivi e nemmeno essere richiesta a rimborso.**

12. BONUS VACANZE

Il D.L. "Rilancio" prevede un'agevolazione fruibile da nuclei familiari con **ISEE non superiore a 40.000,00 euro**, a fronte di spese sostenute nel secondo semestre 2020 (1 luglio 2020-31 dicembre 2020), **fino a un massimo di 500,00 euro** (300,00 euro per i nuclei familiari composti da due persone, 150,00 euro per quelli composti da una sola persona), **per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico-ricettive e dai bed & breakfast.**

Per beneficiare del credito è espressamente stabilito che **il pagamento del servizio debba essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme** o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito d'imposta è fruibile:

- per **l'80% natura di "sconto sul corrispettivo"** da parte del fornitore del servizio turistico, che potrebbe poi utilizzarlo, quale credito d'imposta, in compensazione con i propri debiti tributari e contributivi, salvo facoltà di cederlo a terzi, banche comprese;

→ per il **restante 20% natura di detrazione IRPEF da scomputare in sede di dichiarazione dei redditi** da parte dell'avente diritto.

13. **CESSIONE DI BENI DESTINATI ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA**

Il DL rilancio prevede che le **cessioni di beni necessari per il contenimento** e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono:

- **esenti IVA**, con diritto alla detrazione dell'imposta, **sino al 31.12.2020**;
- **assoggettate ad IVA con aliquota del 5%** (Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72), **a decorrere dall'1.1.2021**.

I prodotti che potranno fruire delle agevolazioni appena descritte sono, principalmente:

- ✓ **i ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva**;
- ✓ **termometri**;
- ✓ **detergenti disinfettanti per mani**;
- ✓ **dispenser a muro per disinfettanti**;
- ✓ **mascherine chirurgiche**;
- ✓ **mascherine Ffp2 e Ffp3**.

Oltre a tali beni, sono soggetti a tale disposizioni IVA anche altri **tipologia di prodotti con finalità eminentemente sanitaria**, quali, ad esempio, **monitor multiparametrici** anche da trasporto, **pompe infusionali** per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale, **tubi endotracheali**, **caschi per ventilazione** a pressione positiva continua ecc..

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

TBG STUDIO